

SERVIZIO ASSOCIATO ALTA VALLE

Gignod 11010
Loc. Chez Roncoz, 33A
Tel 0165 25.66.38
Fax 0165 25.66.67
infoav@sportellounico.vda.it



Prot. n.

Responsabile del procedimento: Giovanni Lovisetti

Rif. fascicolo n.

Responsabile dell'istruttoria:

Vs. Rif. n.

Gignod, 14 giugno 2010

VIA FAX - URGENTE

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per l' "alta valle"
Alla cortese attenzione dei **Sindaci**, dei **Segretari comunali**, degli **Addetti al front office** e dei **Responsabili degli Uffici tecnici**

e p.c. alle Comunità montane

Grand Combin
Grand Paradis
Mont Emilius
Valdigne Mont Blanc

al referente dell'**Organismo di Coordinamento dello Sportello Unico**
presso il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta

al dirigente del **Servizio Associato dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per la "bassa valle"**
presso la Comunità montana Mont Rose

al dirigente del **Servizio dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per il Comune di Aosta**

LORO SEDI

OGGETTO: **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", indicazioni applicative su alcune disposizioni aventi ricadute dirette sull'operatività dello Sportello - Noleggio con conducente: ulteriori indicazioni in merito alla rimessa e alle modalità di istruttoria.**

DIRETTIVA N. 18.

La presente, a seguito dell'usuale concertazione con l'Organismo di coordinamento dello Sportello unico, viene inviata per fornire:

- indicazioni applicative su alcune disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che interessano direttamente l'attività dello Sportello Unico e dare indicazioni in merito alle modificazioni da apportare ai procedimenti amministrativi;
- ulteriori indicazioni in merito alla rimessa e alle modalità di istruttoria per quanto concerne l'attività di noleggio con conducente.

A – Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di somministrazione di alimenti e bevande.

A.1 - Considerazioni generali.

In linea generale, con il decreto legislativo, il Governo ha eliminato la differenziazione esistente nelle varie Regioni unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e quelli di professionalità. La finalità della disposizione è inoltre quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività (vendita e somministrazione) i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei due settori.

A.2 – Indicazioni operative in merito ai requisiti professionali.

In merito ad alcune criticità interpretative sorte in merito ai requisiti professionali per l'esercizio del commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, a conferma di quanto anticipato nelle giornate formative dell'8 e del 10 giugno scorsi, si precisa quanto segue:

1. in relazione ai disposti dell'art. 71, comma 6, lett. b), **costituisce requisito professionale l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente**, così come precisato al punto 2 del parere prot. n. 53422 del 18 maggio 2010 reso dal Ministero dello Sviluppo economico e ciò in particolare in virtù del fatto che *"Il soggetto che ha esercitato legittimamente l'attività nel periodo prescritto, infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce quale requisito valido l'aver esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore"*;
2. per quanto concerne l'iscrizione al REC il parere succitato rimanda alla circolare n. 3603 del 28 settembre 2006 che al punto 2.2.2, aveva precisato: **"I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 223, possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale"**; in considerazione dell'assimilazione dei requisiti professionali, quanto affermato vale sia per il commercio di prodotti alimentari che per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, **indipendentemente dal fatto di aver o meno esercitato l'attività.**

In relazione a quanto finora illustrato, per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla lettura delle seguenti circolari e ai pareri del Ministero dello Sviluppo economico che si trasmettono contestualmente alla presente, via posta elettronica, agli indirizzi dei front-office:

- circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006;
- circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010;
- parere prot. n. 53422 del 18 maggio 2010;
- parere prot. n. 61559 del 31 maggio 2010.

Si rammenta ancora che le disposizioni a cui si fa riferimento sono da applicarsi sino al momento in cui la Regione non provvederà, qualora lo ritenga necessario, ad adottare in proposito una propria norma di attuazione.

B – Noleggio con conducente: ulteriori indicazioni in merito alla rimessa e alle modalità di istruttoria.

La questione della rimessa nel caso del noleggio con conducente rappresenta da sempre un problema che deve essere affrontato specificatamente.

L'art. 8 "Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni" della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"¹, al comma 3 prevede che

¹ Nel testo antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), in relazione alla decorrenza indicata nell'art. 7-bis, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione e stante l'entrata in vigore, prima dell'art. 2, comma 3, decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 e, successivamente,

“Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”.

È quindi richiesta la sola **disponibilità** della rimessa, che può essere anche rappresentata da un’area all’aperto di proprietà privata o comunque non ad uso pubblico.

Nel trattare la materia nell’ambito dello Sportello unico, ci si è posti, non perché esplicitamente richiesto dalla normativa, a differenza di quanto previsto, per esempio, in materia di commercio, dal decreto legislativo n. 114/1998, ma per visione complessiva delle problematiche la questione della “coerenza urbanistica” della rimessa, introducendo nella modulistica, in tal senso, una dichiarazione apposita.

Si è appalesata, conseguentemente, la necessità di un approfondimento in merito alla corretta destinazione d’uso dei locali o spazi utilizzati e al tipo di verifiche da far condurre agli Uffici tecnici comunali.

Chiaritosi infine che la destinazione d’uso, in coerenza con le previsioni della normativa **non può che essere quella di pubblico servizio e che questa può risultare compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica ad eccezione, in generale, delle zone agricole (fatti salvi casi particolari definiti nelle specifiche norme tecniche di attuazione)** è stata predisposta una specifica scheda da inviare agli Uffici tecnici che richiede di verificare la **compatibilità**, con le previsioni della normativa urbanistico-edilizia, con particolare riferimento al regolamento edilizio e al PRG, dell’impiego del locale o dello spazio indicati quale rimessa ad uso di automezzo per il servizio pubblico di noleggio con conducente, verificando che la stessa:

- non risulti asservita quale pertinenza esclusiva di immobile utile al soddisfacimento della dotazione minima di spazi a servizio dei fabbricati imposta dal PRG;
- non sia interessata da impedimenti, che riguardino l’utilizzazione del fabbricato (edificio divenuto pericolante, dichiarato inagibile, ...) o da vincoli gravanti sulla zona interessata (area ricadente in ambiti di inedificabilità, aree con particolari vincoli ambientali, ...) che ne condizionino in modo specifico l’utilizzo o che, comunque, costituiscano causa ostativa all’impiego quale rimessa ad uso di automezzo per il servizio pubblico di noleggio con conducente;
- abbia una destinazione d’uso tale da risultare compatibile con la sua utilizzazione quale rimessa per il servizio pubblico di noleggio con conducente non determinandosi, in particolare, un cambio di impiego di un manufatto destinato ad altra attività tale da risultare incompatibile con le destinazioni ammesse nella zona di piano interessata, caso riguardante in particolare le aree agricole in assenza di specifiche disposizioni che ammettano tale uso.

In previsione di un ulteriore assestamento della modulistica e delle procedure, si rendono note le seguenti linee comportamentali adottate attualmente dal back office.

Nel caso nuova autorizzazione o subentro, si procede:

1. alla verifica della compatibilità urbanistica così come sopra descritta, valutando, con molta attenzione, caso per caso le situazioni che si presentano²;
2. alla verifica dei requisiti professionali e morali che di fatto coincide con la verifica del rispetto dei regolamenti comunali nel frattempo acquisiti dai nostri uffici;
3. alla comunicazione all’Ufficio di polizia locale dei dati identificativi della rimessa per l’esercizio dell’azione di vigilanza;

Nel caso di rinnovo o di verifica annuale dei requisiti, si procede:

1. solo a fronte di variazione della rimessa, alla verifica della compatibilità urbanistica così come sopra descritta, valutando, con molta attenzione, caso per caso le situazioni che si presentano³;
2. all’accertamento della sussistenza (estremi) dell’autorizzazione originaria se non ancora ai nostri atti;
3. alla verifica dei requisiti professionali e morali che di fatto coincide con la verifica del rispetto dei regolamenti comunali nel frattempo acquisiti dai nostri uffici;

dell’articolo 51, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, **che hanno stabilito il termine per la fissazione di misure contro l’abusivismo nel settore del noleggio con conducente e dei taxi**, al fine di dare seguito ai lavori dell’apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 3, dell’articolo 2, del D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, **alla data del 24 luglio 2010** (salvo ulteriori proroghe!).

² Si procederà in tal senso così come evidenziato dagli Uffici tecnici comunali, all’integrazione della modulistica con i dati catastali e la planimetria della rimessa (edificio o spazio aperto).

³ Vedi nota 2.

4. alla comunicazione all'Ufficio di polizia locale dei dati identificativi della rimessa per l'esercizio dell'azione di vigilanza;

Ringraziando per l'attenzione e per collaborazione che vorrete accordare, si conferma che al più presto saranno modificate le istruzioni "come fare per" sul sito internet dello Sportello e che si provvederà all'aggiornamento essenziale della modulistica in attesa di una sua completa ridefinizione in occasione dell'attivazione del nuovo sistema informatico di presentazione delle domande/dichiarazioni attualmente in corso di predisposizione.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per inviarVi i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
PER L'ALTA VALLE
(*dott. Giovanni Lovisetti*)

Allegati: trasmessi, via posta elettronica, agli indirizzi dei front-office:

- circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006;
- circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010;
- parere prot. n. 53422 del 18 maggio 2010;
- parere prot. n. 61559 del 31 maggio 2010.